

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE

Al sensi della Legge 10 novembre 2014 n.162

Modificata dall'art. 1 comma 35 Legge 206/2021

e dall'art. 9 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149

TRA

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

LA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

PREMESSO

-che le procedure di negoziazione assistita familiare, introdotte dal D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni dalla L.n.162/2014, sono state oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni ad opera della Legge n. 206/2021, entrata in vigore il 22 giugno 2022, nonché ad opera del D.lgs. n.149/2022, la cui originaria entrata in vigore, fissata al 30 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dall'art. 1 comma 380 della L. n. 197/2022 (cd. legge di bilancio per il 2023).

-che in virtù di quanto dispone l'art. 1, comma 25, della L. n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) alle unioni civili si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, gli articoli 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni dalla L.n.162/2014.

-che il dispositivo di cui al n. 39 del Regolamento UE 2019/1111, in vigore dal 1.08.2022, prevede che i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale dovrebbero garantire al minore oggetto del procedimento, e capace di discernimento, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore; pur tuttavia, gli avvocati dei genitori devono astenersi da ogni forma di colloquio o contatto individuale o collettivo con i figli minori della coppia, stante il chiaro disposto dell'art. 56 secondo comma del Codice deontologico forense.

-che l'art. 24 quinto comma del Codice deontologico forense prevede un dovere di astensione "se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitano negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale", di tal che gli avvocati che assistono ciascuna parte non possono essere partecipi di una stessa società di Avvocati o associazione professionale o esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.

-che l'art. 29 quinto comma del Decreto Legislativo 10.10.22 n.149 ha modificato il comma secondo dell'art. 6 del D.L. 12.09.2014 n. 132, prevedendo che il Procuratore potrà trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale non solo se ritenga che l'accordo non risponde all'interesse dei figli ma anche qualora ritenga opportuno procedere al loro ascolto.

-che ai fini della circolazione degli accordi raggiunti mediante procedure di negoziazione assistita, anche al di fuori del territorio nazionale, è raccomandabile che nella parte iniziale dell'accordo si faccia riferimento, e si richiami esplicitamente in apertura di accordo, quanto previsto dal comma terzo dell'art. 6 del D.L. 12.09.2014 n.132, convertito dalla Legge 10.11.2014 n.162, ovvero che "L'accordo raggiunto a seguito della convenzione

produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali - sentenze - che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti".

P.Q.M.

Le parti firmatarie sottoindicate determinano, con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, ciascuna per la propria parte di competenza, le seguenti linee guida:

A) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE.

Sono da ritenersi compresi nell'ambito di operatività della negoziazione assistita familiare **(All.1 - normativa)** la risoluzione consensuale:

- *"di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3 comma primo, numero 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e succ. mod.), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" (art. 6, comma 1, D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162).*
- *"per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate" (art. 6, comma 1-bis, primo periodo D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162).*
Con la precisazione che i genitori in questo caso potranno: a) non essere conviventi; b) essere conviventi di fatto; c) ovvero conviventi con contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1, commi da 50 a 64 della Legge 20.05.2016 n. 76.
- *"per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, e per la modifica di tali determinazioni" (art. 6, comma 1-bis, secondo periodo, D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162).*
- *per lo scioglimento delle unioni civili (art. 1, comma 25 L. 20.05.2016 n. 76 che prevede l'applicabilità, in materia di unioni civili, dell'art. 6 D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162).*

B) INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

La negoziazione assistita si introduce con l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che deve contenere i requisiti di cui al facsimile allegato **(All. 2 – Invito alla negoziazione assistita)**, da inviarsi alla controparte a mezzo pec o raccomandata a.r.

C) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

A seguito dell'adesione all'invito, le parti devono sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita con i contenuti di cui all'art. 2, comma 2, di cui si allega facsimile **(All. 3 – Convenzione di negoziazione assistita)**. A norma dell'art. 6 comma 3 D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162, nella convenzione deve darsi espressamente atto che gli Avvocati:

- hanno tentato di conciliare le parti;
- hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- in caso di presenza di figli minori, hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

D) ASCOLTO DEL MINORE.

Gli avvocati dei genitori possono suggerire, in caso di necessità, il conferimento congiunto di un incarico ad un professionista dell'ascolto del minore. Gli avvocati, d'intesa con i propri assistiti, potranno altresì delineare i temi dell'ascolto, precisando al professionista che il minore dovrà preventivamente ricevere dal medesimo professionista ogni corretta informativa.

All'esito dell'ascolto, il professionista incaricato riferirà le proprie conclusioni e, su richiesta delle parti, redigerà una breve relazione, che potrà essere depositata con gli allegati dell'accordo.

Nel caso in cui si ritenga superfluo l'ascolto del minore, gli avvocati ne daranno atto nell'accordo di negoziazione assistita, mediante sintetica motivazione.

E) ACCORDO.

Ai sensi dell'art. 6 co.1 D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162 e successive modifiche, l'accordo che compone la controversia, deve essere datato, sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte, e trasmesso alla Procura con modalità telematiche.

L'Avvocato che si occuperà della trasmissione telematica avrà cura di inserire nei destinatari, gli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti gli Avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione.

Ove la negoziazione assistita si svolga con modalità telematiche (art. 2-bis Legge 162/2014), ciascun atto del procedimento, incluso l'accordo conclusivo, deve essere sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82; nel caso in cui la parte sottoscriva gli atti con modalità analogica, tale sottoscrizione deve essere certificata dal proprio Avvocato con firma digitale.

Nell'accordo gli avvocati devono **dare espressamente atto**, ex art. 6 co.3:

1. *di aver tentato di conciliare le parti;*
2. *di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;*
3. *di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;*

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi dell'art. 5 co.2:

1. *l'autenticità delle firme;*
2. *la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

Allo scopo di consentire al Procuratore della Repubblica la valutazione in ordine alla rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli nei casi in cui ciò sia previsto, l'accordo deve comunque contenere:

- l'indicazione dell'ammontare del contributo al mantenimento della prole eventualmente previsto;
- l'indicazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Nei casi in cui l'accordo sia finalizzato alla soluzione consensuale della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, allo scopo di consentire la verifica della sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2) lett. B) della L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, le parti devono dichiarare espressamente nell'accordo e documentare, con le modalità di seguito precisate, che la separazione si sia protratta ininterrottamente:

- almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione giudiziale;
ovvero:
 - almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;

ovvero:

- almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da Avvocati;

ovvero:

- almeno sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

F) UFFICIO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE.

L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del *nulla osta* o dell'*autorizzazione*, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e precisamente:

- **per la separazione personale:** la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza in comune ovvero, in mancanza di una residenza comune, del luogo di residenza di una delle parti. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica.
- **per i divorzi:** la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica.
- **per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio:** la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui Circondario nel quale ricade la residenza abituale del minore;
- **per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio:** la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente a mente degli artt. 10 e 13 c.p.c.
- **per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c.:** la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente a mente degli artt. 10 e 13 c.p.c.
- **per lo scioglimento dell'Unione Civile:** la Procura della Repubblica presso il Tribunale del Circondario nel quale uno dei due uniti ha la residenza.
- **per le coppie di fatto che abbiano stipulato un contratto di convivenza:** la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario i conviventi hanno registrato il contratto di convivenza o, anche solo uno di essi, ha la residenza.
- **per le modifiche di tutte le condizioni:** la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario sia stata pronunciata la relativa sentenza o, in alternativa, abbia la residenza una delle due parti.

G) UFFICIO TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso, unitamente alla attestazione di conformità all'originale ed alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che lo hanno sottoscritto, al Procuratore della Repubblica competente, entro il termine:

- di **dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dello stesso, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;
- di **trenta giorni** dalla data certificata di conclusione dello stesso, quando l'accordo sia raggiunto fra coniugi o uniti civilmente in mancanza di figli.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso nel modo che segue:
in via telematica, sempre corredato dagli allegati, mediante posta elettronica certificata, alla seguente casella pec: notifichecivili.procura.reggioemilia@giustiziacerit.it.

L'Ufficio Affari Civili della Procura annota l'avvenuta ricezione e la data di presentazione su registro dedicato in ordine progressivo di presentazione, quindi, sottopone gli atti al Procuratore della Repubblica o al magistrato delegato, per la loro valutazione.

H) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.

Il Procuratore della Repubblica, o il Sostituto Procuratore designato, salvi i casi di assenza o di impedimento, provvede a rilasciare il "nulla osta" ovvero il "si autorizza", a seconda dei casi, di regola entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

La Segreteria per gli Affari Civili della Procura provvede a comunicare a tutti gli Avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione, eventuali ritardi e/o eventuali comunicazioni interlocutorie, che sono trasmessi a mezzo pec.

Analogamente, la Segreteria per gli Affari Civili provvede a comunicare, a tutti gli Avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione, il provvedimento autorizzativo o l'eventuale diniego, sempre a mezzo di un'unica pec. Quando il Procuratore della Repubblica appone il nulla osta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

In particolare:

- a) Convenzione di negoziazione assistita in assenza di figli:** Il vaglio del Procuratore attiene ai soli profili di legittimità formale, dovendo limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 6, co. 3, e 5, co. 2, della legge in esame, tra le quali, in caso di divorzio, quella del decorso di almeno 6 o 12 mesi ininterrotti di separazione personale, a seconda che il procedimento di separazione si sia svolto in via consensuale o invece contenziosa.

In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà il proprio nulla osta; in caso contrario, qualora non ritenga di assegnare un termine per emendare le irregolarità eventualmente riscontrate, il Procuratore pronuncerà un provvedimento di diniego del nulla osta, succintamente motivato; resta salva, in tal caso, la possibilità di riproporre ex novo l'accordo una volta che sia stato emendato dalle irregolarità;

- b) Convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti:** l'esame da parte del Procuratore della Repubblica si estenderà alla valutazione della rispondenza dell'accordo "agli interessi dei figli"; il vaglio, quindi, non sarà solo formale, ma anche di merito, avendo quale parametro, sotto il secondo aspetto, quello dell'interesse dei minori.

In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà la propria **autorizzazione**; in caso di esito negativo, il provvedimento di **diniego dell'autorizzazione** verrà trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, unitamente agli allegati, con l'indicazione delle motivazioni del rigetto al fine di porre il Presidente, e le stesse parti, nella condizione di conoscere le criticità riscontrate dal Procuratore.

I) IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.

Il Procuratore della Repubblica trasmetterà al Presidente del Tribunale l'accordo laddove:

- 1) si renda necessario l'ascolto dei minori;
- 2) disponga il diniego dell'autorizzazione.

Il Presidente del Tribunale deve fissare, entro i successivi 30 giorni, la convocazione delle parti e provvedere senza ritardo.

Il procedimento che si instaura davanti al Presidente del Tribunale – il quale ha poteri di verifica e di valutazione in ordine alla conformità o meno all'interesse dei figli delle disposizioni convenute, con facoltà di modificare, integrare o correggere le condizioni dell'accordo con riguardo ai figli – ha natura giurisdizionale ed è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione, si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e si conclude, sentite le parti e, quindi, nel contraddittorio delle stesse, con ordinanza.

In quella sede i coniugi possono solo accettare i rilievi del Procuratore della Repubblica e chiedere al Presidente di ratificare l'accordo così integrato o modificato.

Nel procedimento che si instaura davanti al Presidente del Tribunale, quest'ultimo può quindi procedere a rivalutare le condizioni dell'accordo, nonché le ragioni addotte a sostegno dello stesso e la documentazione allegata, ravvisando eventualmente l'adeguatezza delle condizioni, considerando sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole.

In sede di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi possono quindi integrare o modificare le condizioni dell'accordo con riguardo ai figli; e ciò proprio per sopperire a quelle inadeguatezze rilevate dal Procuratore della Repubblica.

Il provvedimento conclusivo, assunto con ordinanza da emettersi senza ritardo, consiste in un provvedimento autorizzatorio o di diniego dell'autorizzazione.

In caso di diniego dell'autorizzazione, non è possibile chiedere la trasformazione di tale rito in quello giudiziale, mentre è possibile proporre un successivo autonomo ricorso ad esempio per separazione consensuale o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili e per la loro modifica.

J) CORREZIONE ERRORI MATERIALI.

Le intese dei coniugi che, seppur racchiuse nel contenuto degli accordi di separazione, esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale, si collocano nella ampia categoria dei negozi atipici, rispetto ai quali non è ammissibile la correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., potendo provvedere alla rettifica dell'eventuale errore gli stessi contraenti oppure – in caso di contratti solenni esecutivi degli impegni assunti – il notaio chiamato a rogare l'atto.

Sarà pertanto sufficiente che, contestualmente all'invio al Comune dell'accordo modificato, se ne invii una copia anche alla Procura, in modo da sottoporre l'atto al Procuratore per un semplice visto per conoscenza; l'atto vistato sarà in seguito restituito all'avvocato, scansionato e allegato al file principale della negoziazione.

K) CONTRIBUTO UNIFICATO.

Ai sensi della circolare del 14 giugno 2018 del Ministero della Giustizia nel procedimento di negoziazione assistita di cui all'art 6 D.L. 132/2014 il contributo unificato non è dovuto sia nella fase di competenza del Procuratore della Repubblica sia per quella eventualmente di competenza del Presidente del Tribunale.

L) TERMINE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'ACCORDO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

Una volta eseguite le formalità suindicate, gli Avvocati che hanno assistito le parti sono tenuti, nei casi in cui ciò è previsto, a trasmettere copia dell'accordo con la certificazione dell'autografia delle firme e della conformità dello stesso accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, munito del nulla osta o dell'autorizzazione, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio ovvero di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o culti ammessi o celebrato all'estero (per le separazioni e i divorzi), entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'accordo da parte della Procura.

Il termine di dieci giorni, previsto per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorre dalla data di ricezione della pec contenente il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica, sulla casella di posta elettronica certificata degli Avvocati.

L'obbligo di trasmissione non sussiste nel caso in cui l'accordo raggiunto non si riferisca alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e allo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o alla loro modifica.

L'avvocato trasmettente avrà cura di indicare nell'oggetto della pec il titolo dell'accordo e precisamente: "accordo di" "separazione", ovvero "scioglimento del matrimonio / unione civile"; ovvero "cessazione degli effetti civili del matrimonio"; seguiti dal nome e cognome delle parti.

L'avvocato avrà quindi cura di trasmettere copia dell'accordo copia dell'accordo con la certificazione dell'autografia delle firme e della conformità dello stesso accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, munito di nulla osta o di autorizzazione, all'Ufficio di Stato Civile del Comune competente, utilizzando il modulo di trasmissione prestampato (**All. 5 Modulo trasmissione all'Ufficio dello Stato Civile**). Sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile completare la scheda di rilevazione dati Istat, utilizzando il modello reperibile sul sito del COA oppure sul sito ISTAT.

L'omessa trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile, entro il termine di 10 giorni, comporta, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6 co. 4, che viene irrogata dal Comune a carico degli Avvocati.

M) TRASMISSIONE DELL'ACCORDO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito dalla Legge 10.11.2014 n.162, l'accordo sottoscritto digitalmente dal Procuratore della Repubblica, munito di nulla osta o di autorizzazione, deve essere trasmesso senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata o altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli Avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi.

Il Consiglio dell'Ordine ne cura la conservazione in apposito archivio e, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Contestualmente, gli Avvocati avranno cura di procedere al deposito dell'accordo usufruendo del programma gestionale online messo a punto dal Consiglio Nazionale Forense, raggiungibile alla seguente pagina web: <https://negoiazione.cnf.it/>, al quale il Consiglio dell'Ordine di Reggio Emilia ha aderito.

N) REQUISITI FORMALI PER LA SUCCESSIVA TRASCRIZIONE DELL'ACCORDO NEI REGISTRI IMMOBILIARI.

Si rammenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3, e 5, comma 3 del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito dalla Legge 10.11.2014 n.162, qualora l'accordo contempli anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad esempio l'impegno al trasferimento della proprietà di beni immobili), per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; pertanto, in tali casi, il *nulla osta* o l'*autorizzazione* rilasciata dal Procuratore della Repubblica, in relazione ad accordi contemplanti anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione, ma mancanti della precisata autenticazione, lasciano impregiudicate le determinazioni degli uffici competenti in materia di trascrizioni immobiliari.

O) DOCUMENTAZIONE.

A corredo dell'accordo raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti, in carta semplice, i seguenti documenti:

In caso di assenza di figli minori:

Separazioni:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi.

Modifica delle condizioni di separazione:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. copia del verbale di separazione munito di decreto di omologa o sentenza di separazione o accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita o copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile;
5. dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni precedenti la data del provvedimento di cui si richiede la modifica.

Divorzi (cessazione degli effetti civili o scioglimento):

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, con annotazione della separazione;
3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile;

Modifica delle condizioni di divorzio:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
3. copia della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ovvero dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile;
4. dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni precedenti la data del provvedimento di cui si richiede la modifica.

Scioglimento dell'unione civile:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. atto integrale dell'unione civile rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata recante l'annotazione della dichiarazione – congiunta o disgiunta – della volontà di scioglimento dell'unione civile;
3. certificato di residenza degli uniti civilmente.

Determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. stato di famiglia e certificato di residenza dei conviventi;
3. dichiarazione dei redditi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime annualità o taluna di esse, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito ai redditi.

In caso di presenza di figli:

Separazioni:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. certificato nascita prole;
5. dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;

Modifica delle condizioni di separazione:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. certificato nascita prole;
5. copia del verbale di separazione munito di decreto di omologa o sentenza di separazione o accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita;
6. dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni precedenti la data del provvedimento di cui si richiede la modifica.

Divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento):

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
3. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi.
4. dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;
5. copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.

Modifica delle condizioni di divorzio:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
3. copia della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato.
4. dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni precedenti la data del provvedimento di cui si richiede la modifica.

Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o con disabilità grave:

1. convenzione di negoziazione assistita;
2. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i genitori;
3. dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle ultime

annualità o taluna di esse, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.R.R. n. 445/2000 in merito ai redditi, in caso di modifica le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dichiarazioni dei redditi almeno degli ultimi 3 anni precedenti la data del provvedimento di cui si richiede la modifica;

4. eventuale precedente accordo o provvedimento di affidamento in caso di modifica.

In caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o con disabilità grave della coppia di fatto, regolarizzata con contratto di convivenza registrato, dovrà essere allegata anche la copia del contratto di convivenza registrato.

In caso di presenza di figlio **maggiorrenne autosufficiente convivente** dovrà sempre essere allegata la **dichiarazione sostitutiva** ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi, nonché dichiarazione sostitutiva del figlio maggiorrenne dalla quale risulti l'autosufficienza economica.

In caso di presenza di **figli incapaci o con disabilità grave** dovrà sempre essere allegata anche la certificazione attestante lo stato di incapacità e/o la condizione di fragilità portatore di handicap del figlio maggiorrenne o portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 05/02/1992 n. 104.

Qualora **non siano state presentate una o più dichiarazioni dei redditi** relative al triennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o alle possidenze relative agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.

ATTENZIONE: Tutte le eventuali correzioni non approvate espressamente dalle parti, comporteranno il rigetto dell'accordo.

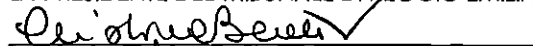
La Procura della Repubblica si riserva la facoltà, in considerazione delle singole situazioni di fatto, di chiedere ulteriore documentazione od integrazioni.

Appendice: ELENCO ALLEGATI CON DESCRIZIONE:

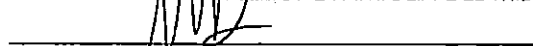
1. Normativa; 2. Facsimile invito alla negoziazione; 3. Facsimile convenzione; 4. Facsimile accordo; 5. Modulo trasmissione all'Ufficio dello Stato Civile.

Reggio Emilia, li _____

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE FAMIGLIA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

